



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 9846 del 22-10-2007

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio REA - Albi e ruoli
43100 PARMA
(c.a. Dott.ssa Stefania Morpanini)

(0009304 - 2007)

OGGETTO: Legge n. 122/1992 (esercizio attività di autoriparazione) -
Problematiche in tema di "immedesimazione" del responsabile tecnico e di
acquisizione del requisito tecnico-professionale.

Con nota prot. n. 0012527 dell' 1-10-2007 codesta Camera ha posto alcuni
quesiti circa l'idoneità di determinate tipologie di rapporto con l'impresa esercente
attività di autoriparazione a soddisfare il requisito dell' "immedesimazione", da
intendersi come la sussistenza di un rapporto tra impresa e prestatore di lavoro
tale, per cui i requisiti tecnico-professionali propri di quest'ultimo possano essere
considerati come facenti capo direttamente all'impresa stessa.

In particolare, codesta Camera si sofferma sulle seguenti due fattispecie:

- 1) preposizione di un soggetto (che già intrattiene un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con un'altra impresa non perante nel settore dell'autoriparazione) in qualità di responsabile tecnico, sulla base di un contratto di associazione in partecipazione, dal quale risulta che l'attività di autoriparazione automezzi viene effettuata su appuntamento, presso un distributore di benzina;
- 2) preposizione di un soggetto in qualità di responsabile tecnico, sulla base di un contratto di lavoro subordinato *part-time*, nell'ambito di un'impresa che svolge attività di autoriparazione solo nei pomeriggi, in quanto accessoria rispetto a quella principale di autosalone.

Codesta Camera chiede, inoltre, se nei casi sopra prospettati il titolare dell'impresa maturi a sua volta il requisito professionale, e in che tempi (quesito n. 3)

Con la medesima nota codesta Camera chiede, infine, se possa considerarsi in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge l'impresa di autoriparazione che nomina proprio responsabile tecnico un associato in partecipazione che ha svolto attività di autoriparazione, in qualità di titolare di



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

impresa individuale, dal 1969 al 1996, alla luce di quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 25 del 1996 (quesito n. 4), e se l'eventuale risposta positiva non evidenzia una contraddizione tra detta norma speciale e la disposizione di cui all'art. 7, c. 2, lett. "a", della legge richiamata in oggetto.

In merito alle suesposte problematiche, si esprime il seguente avviso.

La risposta ai primi due quesiti appare condizionata, a parere della Scrivente, dalla preventiva verifica dell'insussistenza di provvedimenti emanati dai competenti enti locali, che impongano determinati orari di apertura alle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Ove detta insussistenza sia verificata e quindi l'orario di apertura sia libero, sembra doversi ritenere che nulla osti all'inquadramento nell'attività d'impresa dell'attività svolta "per appuntamento" o nei soli pomeriggi, considerato che incompatibile con il concetto di professionalità, di cui all'art. 2082 cod. civ., è solo il compimento occasionale di un affare (v. Galgano, Diritto civile e commerciale, volume III, tomo I, 1999, Padova, pag. 18).

Considerato quanto sopra, nonché quanto indicato da questo Ministero, in ultimo nella circolare n. 3597/C del 27-1-2006, in materia di apporto dell'associato ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale, si ritiene, con riferimento al quesito di cui al punto 1), che nulla osti alla positiva utilizzabilità del contratto di associazione in partecipazione al fine di abilitare l'impresa, fermo restando che il rapporto in questione dovrà essere provato con le modalità segnalate nella circolare stessa (redazione per iscritto, con specificazione del numero di ore lavorative in cui consiste l'apporto e/o del compenso minimo concordato).

Circa la seconda fattispecie, si ritiene che il rapporto intercorrente tra responsabile tecnico ed impresa (lavoro subordinato, seppure part-time) sia tale da soddisfare senz'altro il principio dell'immedesimazione, purché, ovviamente, sia verificata, attraverso l'esame del contratto, la coerenza tra l'orario di apertura dell'officina e l'orario in cui il responsabile tecnico si è impegnato a svolgere la propria prestazione lavorativa.

Circa il terzo quesito, si ritiene che il titolare dell'impresa (associante) che abbia preposto in qualità di responsabile tecnico un associato in partecipazione, ove sia in grado di dimostrare il proprio affiancamento a quest'ultimo nello svolgimento dell'attività di autoriparazione mediante idonea documentazione (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nella circolare n. 3439/C del 27-3-1998, punto 2, lettera "c"), maturi a sua volta il requisito tecnico-professionale.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Ai fini del computo del tempo necessario per maturare detto requisito, dovrà farsi riferimento al numero di ore lavorative prestate dall'associato, rapportato al numero di ore previste dai contratti collettivi nazionali di settore per un lavoratore dipendente a tempo pieno (ad esempio, se la prestazione dell'associato consiste in un'attività lavorativa di 18 ore settimanali, e se l'associante dimostra il suo affiancamento, quest'ultimo maturerà il requisito dopo sei anni).

Appare evidente che, in base a tale impostazione, è indispensabile che nel contratto di associazione in partecipazione sia espressamente dedotto il numero di ore lavorative che l'associato si impegna a svolgere, e per quale periodo di tempo.

Circa, poi, l'analogo quesito posto con riferimento al caso di cui al punto 2), si esprime parere positivo, rinviando, al riguardo, alle indicazioni fornite da questa Amministrazione nella circolare n. 3439/C cit., punto 2, lettera "d", (in materia di riconoscimento dei requisiti a titolari di impresa individuale, soci o amministratori di società) e n. 3597/C cit., pag. 7 (in materia di computo del lavoro part-time ai fini del riconoscimento del requisito).

Con riferimento, infine, al quesito n. 4, si ritiene di potere fornire, ugualmente, risposta positiva, rinviando integralmente alle ampie motivazioni fornite dalla Scrivente con circolare n. 3562/C del 7-7-2003, in particolare con riferimento al regime derogatorio introdotto dalla legge n. 25 del 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli